

Regolamento dell'Ordine dei giornalisti in materia di annotazione e pubblicazione dei provvedimenti sull'Albo professionale

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA

Visto l'art. 27 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante norme sull'Ordinamento della professione giornalistica, relativamente al contenuto dell'Albo;

visto l'art. 30 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, recante norme di Regolamento sull'esecuzione della legge professionale sull'Ordinamento della professione giornalistica, in tema di tenuta, revisione e comunicazione dell'Albo;

visto l'art. 3, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, in base al quale: *"Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti";*

visto l'art. 6, lett. c) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del 26 aprile 2016, Regolamento UE 2016/679, in tema di trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

visto l'art. 6, lett. e) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del 26 aprile 2016, Regolamento UE 2016/679, in tema di liceità del trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

visto l'art. 5, lett. d) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del 26 aprile 2016, Regolamento UE 2016/679, in tema di liceità del trattamento con particolare riferimento all'esattezza e all'aggiornamento dei dati personali;

visto l'art. 17, lett. a) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del 26 aprile 2016, Regolamento UE 2016/679, in tema di diritto all'oblio e alla cancellazione di dati quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;

visto l'art. 2-quater, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, in tema di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli art. 6, paragrafo 1, lett. c ed e) del Regolamento UE 2016/679;

visto l'art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal d. lgs. n. 101/2018 in tema di *“Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche”* in base al quale: *"Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione”*;

considerato che il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata in ottemperanza ai predetti obblighi di legge, ha deciso di dotarsi del presente Regolamento al fine di definire in modo stabile le modalità di annotazione e pubblicazione dei dati sanzionatori di carattere disciplinare e amministrativo, riguardanti gli iscritti in funzione della tutela dei terzi nonché al fine di dare conto agli interessati dell'attività di vigilanza che l'Ordine ha l'obbligo di effettuare sul corretto esercizio della professione;

DELIBERA

All'unanimità nella seduta del 22 settembre 2025 l'adozione del seguente

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ANNOTAZIONE
E DI PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
SULL'ALBO PROFESSIONALE**

Art. 1

Annotazione sull'Albo delle sanzioni disciplinari

1. Sono annotate sull'Albo le sanzioni disciplinari stabilite dalla Legge n. 69/1963 ossia avvertimento, censura, sospensione e radiazione.
2. L'Ordine regionale prende atto e procede all'annotazione del dispositivo del provvedimento definitivo comunicato dal Consiglio di disciplina territoriale ovvero dal Consiglio di disciplina nazionale ovvero dall'Autorità Giudiziaria, nel caso di impugnazione. *(Si consideri che occorre comunque attendere il termine di 30 giorni dalla notifica del*

provvedimento al fine di avere la definitività).

Art. 2

Annotazione sull'Albo dei provvedimenti amministrativi che incidono sull'esercizio della professione

1. Il dispositivo che incide sull'esercizio dell'attività giornalistica è annotato sull'Albo nel seguente modo:
 - a) con decorrenza dalla data del provvedimento di cui all'art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge n. 69/1963;
 - b) con decorrenza dalla data di notifica per le delibere di sospensione ex art. 16, comma 7-bis, del D. L. n. 185/2008 convertito con modificazione dalla L. n. 2/2009.

Art. 3

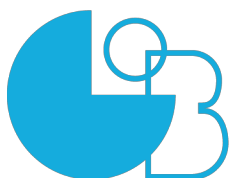
1. Per dispositivo s'intende l'indicazione della data della riunione, della tipologia del provvedimento amministrativo o della sanzione disciplinare.

Art. 4

Modalità di annotazione e pubblicazione della sospensione

1. In caso di sospensione disciplinare oppure di sospensione prevista ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge n. 69/1963, oltre al dispositivo sono indicati il giorno iniziale e quello finale della sospensione medesima.

Art. 5



Permanenza della pubblicazione

1. La sanzione dell'avvertimento resta pubblicata sull'Albo per 6 mesi.
2. La sanzione della censura resta pubblicata sull'Albo per 1 anno.
3. La sanzione della sospensione resta pubblicata sull'Albo per 2 anni, successivi alla durata.
4. La sanzione della radiazione resta pubblicata sull'Albo per 5 anni decorsi i quali si provvede alla rimozione del nominativo del professionista dall'Albo.
5. La sospensione cautelare ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge 69/1963, resta pubblicata sull'Albo per il tempo della sua durata.
6. La cancellazione ex art. 39, 1° e 2° comma, primo periodo, della L. 69/1963, per effetto di interdizione perpetua o interdizione temporanea dai pubblici uffici, è annotata nel fascicolo dell'Ordine regionale di competenza ma non è visibile al pubblico. *(Nota: in questo caso l'eliminazione dall'Albo del nominativo dell'iscritto condannato all'interdizione dai pubblici uffici è necessaria trattandosi di un dato giudiziario. Esso, pertanto, non sarà visibile dal pubblico ma consultabile solo sul database del Regionale).*
7. Decorsi i termini di pubblicazione, i dispositivi di tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinari restano annotati nel fascicolo dell'iscritto detenuto dall'Ordine regionale di competenza.

Art. 6

Norma di chiusura

1. Le norme sull'annotazione e pubblicazione del presente regolamento sono efficaci per tutti i provvedimenti emessi, tenuto conto del diritto all'oblio di cui all'art. 5 del presente Regolamento.